

Cass. civ. Sez. Unite, 07-01-1993, n. 65

Fatto Diritto P.Q.M.

LEASING

VENDITA

Vendite speciali
di immobili

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente

" Alessandro FALCONE Pres. di Sez.

" Giuseppe MENICHINO "

" Romano PANZARANI Consigliere

" Francesco FAVARA "

" Antonio SENSALE "

" Girolamo GIRONE "

" Salvatore NARDINO Rel. "

" Francesco REBUFFAT "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 2190/89 del. R.G. AA.CC. proposto da

LOCAFIT - LOCAZIONE MACCHINARI INDUSTRIALI S.P.A., in persona del Direttore Generale p.t., elett.te dom.ta in Roma, V.le Tito Livio n. 59 c/o lo studio dell'avv.to Nicolò Lipari che la rappresenta e difende unitamente all'avv.to Alberto Porro, giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

FALLIMENTO DELLA SCIL VERNICI S.P.A., in persona del suo curatore p.t., elett.te dom.ta in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63 c/o lo studio dell'avv.to Mario Contaldi, rappresentata e difesa dall'avv.to Giacomo Bonavera, giusta delega in calce al controricorso.

Controricorrente

Avverso la sent. n. 654 della Corte d'Appello di Genova dep. il 21.11.88 e notificata il 22.12.88.

Udita nella Pubblica Udienda tenutasi il giorno 17.6.92 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dr. Nardino.

Udito l'avv.to N. Lipari.

Udito il P.M., nella persona del Dr. Morozzo Della Rocca, Sost.to Proc.re Gen.le c/o la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per l'accoglimento p.q.r.

[Svolgimento del processo](#)

Con atto notificato il 14 marzo 1986 la Locafit s.p.a. propose opposizione avverso il decreto del giudice delegato al fallimento della ditta Scil Vernici, con il quale il proprio credito di L. 45.557.316, derivante da canoni di contratti di leasing stipulati con la ditta fallita e relativi interessi, era stato ammesso al passivo limitatamente a L. 27.668.177, mentre erano rimasti in contestazione il "credito relativo ai contratti nn. 20337 e 20359, perché eccedente l'equo compenso" spettante alla Locafit (non essendo il curatore subentrato in questi ultimi contratti), nonché il credito per "interessi successivi alla domanda di concordato".

A sostegno dell'opposizione la Locafit dedusse l'inapplicabilità alla fattispecie della disposizione dell'art. 1526 cod. civ., che disciplina la risoluzione del contratto di vendita con patto di riservato dominio.

Resistette il fallimento, che sostenne l'applicabilità in via analogica di detta norma e chiese, in subordine, prova per testi diretta a dimostrare che i beni ceduti in leasing "avevano, all'epoca di conclusione dei contratti, una durata di utilità economica assai superiore alla durata pattuita dei contratti".

L'adito Tribunale di Genova, con sentenza in data 8 giugno 1987, dichiarò "applicabile alla fattispecie l'art. 1526 cod. civ." e rimise la causa al giudice istruttore per l'assunzione della prova richiesta dal fallimento.

Avverso tale sentenza propose appello la soc. Locafit, chiedendo la revoca del provvedimento del giudice delegato e l'ammissione integrale del proprio credito al passivo fallimentare.

Ripristinatosi il contraddittorio, il fallimento Scil Vernici chiese la conferma dell'impugnata sentenza e, in subordine, l'applicazione dell'art. 1384 cod. civ..

Con sentenza del 21 novembre 1988 la Corte d'Appello di Genova rigettò l'impugnazione.

Premesso che l'appello della Locafit doveva ritenersi ammissibile, nonostante che il Tribunale avesse erroneamente rivestito ... della forma della sentenza", anziché di quella dell'ordinanza, la decisione impugnata, la Corte ritenne di non poter condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui sarebbe inapplicabile, anche in via analogica, "ad ogni contratto di leasing c.d. finanziario ... la disciplina dettata in tema di vendita con riserva della proprietà"; ed a sostegno dell'opposto convincimento espose le seguenti considerazioni:

- "L'autonomia causale" del contratto di leasing non impedisce il procedimento di controllo su singole clausole, "da compiersi con il raffronto tra lo schema ideato dalle parti e la disciplina del tipo più assimilabile", con conseguente applicabilità diretta "di norme proprie del tipo" ovvero con il ricorso all'analogia non solo quando di presenta "l'esigenza di sopperire alla disciplina pattizia ma (anche) per porre un limite a tale disciplina", ove questi contrasti con norme imperative.

- Pur non potendosi "negare che il leasing sia uno strumento di finanziamento" ed "appartenga alla categoria dei contratti che perseguono uno scopo di finanziamento", non è tuttavia corretto estrarre "la causa del contratto soltanto dalle finalità perseguite da una delle parti (in ipotesi il concedente), laddove è certo che la finalità perseguita dall'utilizzatore è (quella di) ottenere il godimento di uno o più beni determinati, cui il finanziamento è meramente strumentale", senza acquistarne ab initio la proprietà.

"La diversità del modo di acquisto della proprietà" del bene ("automatico, nelle figure tipiche previste dall'art. 1526, al momento del pagamento dell'ultima rata di prezzo"; subordinata all'esercizio eventuale dell'"opposizione di acquisto", nel contratto di leasing) impedisce l'applicazione diretta, al leasing finanziario, della disciplina della vendita con riserva della proprietà; ma, una volta esclusa l'incompatibilità, asseritamente derivante "dalla postulata prevalenza della finalità di finanziamento, nessuna preclusione per l'applicabilità in via analogica dell'art. 1526 può derivare dall'art. 1323 C.C.", posto che "l'applicabilità ai contratti atipici delle disposizioni sui contratti in generale non esclude affatto l'applicabilità ad essi, anche in via analogica, di norme disciplinanti singoli contratti nominati".

- A tal fine assumono rilevanza le "precise simmetrie" tra leasing e vendita con riserva della proprietà, ravvisabili in particolare nella "idoneità del canone a fungere da corrispettivo sia del godimento del bene sia del futuro trasferimento della proprietà"; nello scopo di finanziamento comune ai due contratti; nella "funzione di garanzia ricoperta dal permanere della proprietà in capo al venditore o al concedente fino al completo pagamento del corrispettivo"; nel trasferimento ab initio, a carico dell'utilizzatore, di "ogni rischio per danneggiamento e perimento del bene, anche se dovuto a caso fortuito o forza maggiore"; la rilevanza attribuita dalle parti al valore residuo del bene, di regola "destinato ad essere superiore al prezzo di riscatto".

- Tutto ciò induce a ritenere che il corrispettivo dell'acquisto del bene, da parte dell'utilizzatore che al termine del rapporto eserciti la facoltà di opzione, "é inglobato nel pagamento dei canoni". E "se la ratio sottesa alla previsione di cui all'art. 1526 è quella di contendere il debito del compratore e del locatario nei limiti dei vantaggi acquisiti per il godimento della cosa anteriormente allo scioglimento del contratto", deve riconoscersi che "tale norma, riferita ai contratti di scambio, si attegga a clausola generale per un intero ambito di negozi giuridici allo scopo di evitare l'arricchimento indebito di uno dei contraenti"; e di conseguenza "ricorre nel leasing finanziario la eadem ratio che giustifica (ed impone) l'applicazione analogica della medesima norma".

- Non è, per contro, applicabile al leasing la regola dettata dall'art. 1458 per i contratti ad esclusione continuata o periodica, secondo la quale l'effetto retroattivo della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: e ciò in primo luogo perché la suddetta norma si applica solo "nell'ambito dei contratti ... in cui la continuità o periodicità sussiste per entrambe e parti" (il che non si verifica nel leasing, nel quale la prestazione periodica è solo quella del pagamento rateale del canone, mentre quella del concedere si esaurisce "con un unico atto" consistente "nella messa a disposizione del bene"); e, comunque, perché, "una volta riconosciuto che ... i canoni pagati hanno anche funzione di prezzo di acquisto del bene, ... essi cessano di poter essere considerati prestazioni esaurite", sinallagmaticamente collegate a controprestazioni parimenti "definite ed irrevocabili", sicché viene meno lo stesso presupposto della deroga alla retroattività degli effetti della risoluzione del contratto e trova, invece, applicazione analogica "il temperamento equitativo" di cui all'art. 1526 C.C. (restituzione da parte del venditore delle rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa ed al risarcimento del danno).

- Benché si ignori, nel caso in esame, "l'entità del valore residuo dei beni" oggetto del leasing, l'accertamento di tale valore non costituisce presupposto per la risoluzione dell'unica questione - quella dell'applicabilità dell'art. 1526 - che "appartiene a questo grado di giudizio", poiché "ciò che, caso per caso, è destinato a variare non è la regola juris applicabile alla fattispecie, ma il risultato della sua applicazione".

Per la cassazione di tale sentenza la Locafit s.p.a. ha proposto ricorso a questa Corte deducendo un unico articolato motivo di censura.

La curatela del fallimento della Scil Vernici ha resistito con controricorso.

Il 9 settembre 1991 i difensori delle parti hanno depositato memorie illustrative per l'udienza di discussione del ricorso, fissata per il 19 settembre successivo avanti alla 1° Sezione Civile di questa Corte. A seguito del rifiuto della Cancelleria di distribuire dette memorie ai componenti il Collegio, perché depositate "fuori termine", la 1° Sezione Civile, esaminate le eccezioni formulate al riguardo dalla difesa della società ricorrente e rilevata l'esistenza di contrastanti pronunce sulla natura - ordinatoria o perentoria - del termine di cui all'art. 378 c.p.c., ha rimesso gli atti, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., al Primo Presidente, il quale ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

Motivi della decisione

1) Con l'unico mezzo di annullamento la soc. Locafit denuncia "falsa applicazione dell'art 1526 C.C. con conseguente violazione delle norme e dei principi in tema di individuazione della disciplina del contratto innominato, della causa del contratto di leasing finanziario e dei criteri normativi in tema di analogia: il tutto in relazione agli artt. 1322, 1323 e 1458, primo comma, cod. civ.". La ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere affermato, in contrasto con la giurisprudenza di "questa Corte (sentenze nn. 6390/83, 3023/86, 8766/87, 5623/88), la generalizzata applicabilità, in via analogica, della disciplina dell'art. 1526 C.C. in qualsiasi caso di risoluzione del contratto atipico di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, e per avere, per contro, escluso l'applicabilità diretta dell'art. 1458 C.C., come ritenuto da questo Supremo Collegio con le pronunce sopra menzionate. Ad avviso della Locafit, la Corte del merito non ha adeguatamente considerato le sostanziali differenze che intercorrono - quanto all'oggetto ed alla causa - tra il contratto di leasing e quello di vendita a rate con patto di riservato dominio, valorizzando invece oltre misura asserite "simmetrie" tra i due negozi; ha in particolare sottovalutato la mancanza, nel leasing, dell'effetto traslativo automatico del bene, che si verifica invece, nella fattispecie tipica di cui all'art. 1523 C.C., con il pagamento dell'ultima rata del prezzo, laddove nel leasing l'acquisto è solo eventuale e subordinato all'esercizio della facoltà di opzione da parte dell'utilizzatore; ha apoditticamente asserito che il canone della locazione finanziaria avrebbe funzione di pagamento frazionato del prezzo del bene, anziché quello di rimborso periodico del finanziamento erogato dal concedente, alla cui determinazione concorrono molteplici e complessi fattori; ha ommesso di rilevare che il finanziamento costituisce, nel leasing, non soltanto lo scopo ma la causa del contratto, consistente nell'attribuire all'utilizzatore la disponibilità (non la proprietà) di un certo bene e nel fornirgli in tal modo il c.d. "capitale d'uso"; non ha colto la differenza, nei due contratti posti a confronto, "relativamente alla permanenza della proprietà del bene in capo, rispettivamente, alla società concedente" (in funzione meramente strumentale all'operazione) ed al venditore ("per fini di garanzia"); ha escluso l'applicabilità dell'art. 1458 C.C. in base all'erroneo assunto che la prestazione del concedente si esaurirebbe in un unico atto; non ha dato, infine, rilievo all'esigenza che "il sopravvenuto restituisca sempre e comunque il finanziamento anticipato su sua indicazione e per suo conto della società concedente", imputandosi peraltro al "credito di restituzione", vantato da quest'ultima, il valore residuale del bene.

2) Le Sezioni Unite non ritengono di dover prendere posizione sulla questione relativa alla natura - perentoria o ordinatoria - del termine di cui all'art. 378 c.p.c., alle modalità di calcolo del termine stesso ed alle conseguenze della sua inosservanza.

Il rinvio dell'udienza di discussione del presente ricorso, per effetto dell'assegnazione del medesimo alle Sezioni Unite, ha determinato infatti il superamento del "ritardo", rilevato dalla Cancelleria in relazione alla

data della precedente udienza, ed ha comportato la definitiva acquisizione agli atti processuali delle memorie depositate il 9 settembre 1991, sicché di esse il Collegio ha potuto prendere rituale conoscenza, unitamente alla nuova memoria difensiva della ricorrente datata 1° giugno 1992.

Non è più necessario, pertanto, decidere l'anzidetta questione, divenuta ormai del tutto priva di rilevanza nel presente giudizio.

3) La Corte deve inoltre rilevare che nessuna censura è stata proposta in ordine alla statuizione di ammissibilità dell'appello della Locafit avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Genova. Su tale capo della pronuncia di secondo grado si è, pertanto, formato il giudicato.

In realtà la sentenza del Tribunale - come gli stessi giudici di appello hanno osservato - non ha deciso una "questione" (intesa come "domanda" o "causa") preliminare di merito idonea a definire il giudizio (art. 279, 2° comma, n. 2, c.p.c.), ma si è limitata a dichiarare astrattamente applicabile, sempre e "comunque", ai contratti di leasing finanziario la disciplina della risoluzione di cui all'art. 1526 C.C., senza alcun riferimento al concreto regolamento pattizio voluto dalle parti e prima che fosse compiuta a tal riguardo l'indagine istruttoria (che è tuttora in corso).

Pertanto, poiché la Corte d'Appello, per ragioni non più sindacabili, ha ritenuto di poter esaminare e decidere nel merito l'impugnazione, a questa situazione dovrà adattarsi la presente pronuncia, nella quale potranno essere enunciati i soli criteri di massima in base ai quali va individuata la disciplina normativa applicabile in caso di risoluzione anticipata dei contratti di leasing finanziario per inadempimento (o fallimento) dell'utilizzatore, restando riservato al proseguo del giudizio di merito l'accertamento degli elementi che caratterizzano la concreta fattispecie, in base ai quali il contratto de quo dovrà essere ricondotto all'una o all'altra delle tipologie negoziali in cui il leasing si articola.

4) Tutto ciò premesso, occorre ricordare che, dopo la pubblicazione dell'impugnata sentenza e nelle more della discussione del presente ricorso, sono intervenute varie pronunce di questa Corte, che hanno riesaminato, approfonditamente e sotto diverse angolazioni, le questioni ora riproposte dalla Locafit, puntualizzando ed in parte modificando il precedente orientamento ed operando, nell'ambito del leasing finanziario, una distinzione fondata sulle caratteristiche strutturali e funzionali dei singoli contratti e sulla ricostruzione della volontà delle parti in ciascuna fattispecie (Cfr. le sentenze dal n. 5569 al n. 5574 del 1989 nonché Cass. nn. 8036/90, 5496/91, 5571/91, 6357/91 e SS.UU. n. 199/92).

Com'è noto, secondo il primo indirizzo della giurisprudenza di legittimità (segnato dalle sentenze richiamate nel ricorso), al contratto di leasing finanziario, unitariamente considerato, si riteneva applicabile la disciplina del contratto in generale, e quindi anche l'art. 1458, 1° comma, 2° ipotesi, cod. civ., mentre si escludeva l'applicabilità, anche in via analogica, del regime della risoluzione dettato dall'art. 1526 cod. civ. in tema di vendita a rate con riserva della proprietà, sicché rimanevano definitivamente acquisiti al concedente i canoni corrisposti dall'utilizzatore.

Le pronunce successive, ed in particolare quelle del 1989, hanno invece affermato che, "nell'ambito del leasing finanziario, sono individuabili due distinte figure contrattuali. Nella prima, corrispondente a quella tradizionale, l'utilizzazione della res da parte del concessionario, dietro versamento dei canoni all'uopo previsti, si inquadra, secondo la volontà delle parti, in una funzione di finanziamento a scopo di godimento del bene per la durata del contratto, conforme alla potenzialità economica del bene stesso, onde i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo di tale godimento; nella seconda, invece, le parti al momento della formazione del consenso prevedono che il bene, avuto riguardo alla sua natura, all'uso programmato ed alla durata del rapporto, è destinato a conservare, alla scadenza contrattuale, un valore residuo particolarmente apprezzabile per l'utilizzatore, in quanto notevolmente superiore al prezzo di opzione, sicché il trasferimento del bene all'utilizzatore non costituisce, come nel leasing tradizionale, un'eventualità del tutto marginale ed accessoria, ma rientra nella funzione assegnata dalle parti al contratto. Ne consegue che, mentre il leasing tradizionale si "qualifica come contratto ad esecuzione continuata o periodica, come tale non soggetto, in sede di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, alla retroattività dell'effetto risolutivo disposta in via generale dall'art. 1458, 1° comma, cod. civ., invece nell'altra figura la norma anzidetta si applica senza limitazione alcuna, onde ciascuna delle parti ottiene la restituzione di quanto prestato in base al contratto. In quest'ultima ipotesi, in mancanza di un'apposita disciplina normativa, il rapporto contrattuale inter partes è regolato dall'art. 1526 C.C., il quale è applicabile in via analogica, stante la omogeneità degli interessi tutelati" (Cass. n. 5572/89).

Dalle ampie ed esaustive motivazioni delle citate sentenze del 1989, che debbono intendersi qui integralmente richiamate e condivise, è possibile desumere, in sintesi, che le caratteristiche strutturali del leasing c.d. "tradizionale" o "di godimento" sono individuabili nella funzione di intermediazione che l'impresa di leasing svolge tra il produttore (o fornitore) e l'utilizzatore del bene; nel fatto di avere ad oggetto beni o impianti strumentali all'esercizio dell'impresa dell'utilizzatore, dei quali è ragionevolmente prevedibile (ed è stato dalle parti previsto) il superamento tecnologico o l'esaurimento delle potenzialità di cui è capace nel periodo di durata del contratto; nell'interesse del concedente a realizzare un impiego remunerativo di capitale finanziario ed in quello dell'utilizzatore ad ottenere non già la proprietà immediata del bene (il cui acquisto forma oggetto di una mera facoltà da esercitare eventualmente al termine del rapporto), bensì la disponibilità del bene stesso, senza esborso di capitali rilevanti, con la conseguente acquisizione del valore di consumazione economica e del potere di sfruttamento del bene, da lui stesso

prescelto per le esigenze della sua impresa, fino alla pressoché totale obsolescenza di esso; nel ragguaglio dei canoni alla vita economica del bene, secondo un piano di ammortamento finanziario, al termine del quale l'utilizzatore restituisce l'importo del capitale investito dal concedente presso un terzo, maggiorato dell'utile dell'impresa di leasing e delle spese dell'operazione; nel minimo valore residuale del bene, corrispondente all'altrettanto modesto prezzo di opzione per l'acquisto della proprietà, allo scadere del contratto; nella considerazione della proprietà del bene in capo al concedente in funzione di garanzia del pagamento dei canoni secondo il piano di ammortamento concordato.

Sempre con riferimento a questa figura negoziale si è osservato che la prevalenza dello scopo di godimento rispetto all'(eventuale) effetto traslativo della proprietà del bene relega in posizione marginale e sussidiaria, nella valutazione delle parti, il patto di opzione, avuto riguardo alla previsione di un valore pressoché nullo del bene al termine del contratto, il cui "tantundem" è rappresentato - come si è detto - dal prezzo di opzione. Si è, quindi, affermato che i canoni costituiscono sempre e soltanto il corrispettivo del godimento del bene, essendo determinati dai contraenti in misura e con modalità tali da risultare progressivamente e costantemente equivalenti al valore di consumazione economica del bene stesso; essi perciò non comprendono una porzione del prezzo, anche quando l'utilizzatore decide di avvalersi dell'opzione. In coerenza con tali premesse si è concluso che "sussiste in tal caso una perfetta corrispettività e sinallagmaticità tra le prestazioni delle parti durante lo svolgimento del rapporto" e che, di conseguenza, nella figura del leasing tradizionale sono ravvisabili i requisiti del contratto ad esecuzione continuata o periodica, in presenza dei quali opera il principio generale della irretroattività inter partes degli effetti della risoluzione, sancito dall'art. 1458, 1° comma, seconda ipotesi, cod. civ., estensibile ai contratti innominati in forza dell'art. 1323 cod. civ., con conseguente inapplicabilità di "normative con esso incompatibili, come quella prevista dall'art. 1526 cod. civ." (cfr. Cass. nn. 5572 e 5573 del 1989 cit.).

Si è tuttavia osservato che il primo orientamento della giurisprudenza di legittimità si era formato con esclusivo riferimento a fattispecie di leasing di godimento; e limitatamente a questo tipo negoziale detto orientamento è stato confermato dalle pronunce successive. Nelle quali, peraltro, non si è mancato di rilevare come il leasing finanziario, per la sua idoneità a soddisfare, con un unico strumento negoziale, interessi plurimi e compositi, abbia spesso sostituito, nella pratica commerciale e finanziaria, i tradizionali contratti tipici con scopo di finanziamento e sia stato impiegato sempre più frequentemente dall'autonomia privata anche con una funzione diversa da quella tradizionale e finalizzata alla realizzazione di un risultato traslativo analogo a quello della vendita rateale con riserva della proprietà, sia pure con particolari adattamenti consentiti dall'atipicità del contratto.

Si è ravvisata questa figura negoziale nel leasing avente ad oggetto beni standardizzati o di consumo, utilizzabili da qualunque soggetto (e non solo da imprenditori per le esigenze dell'impresa), ovvero anche macchinari ed impianti che, pur essendo strumentali all'esercizio dell'impresa dell'utilizzatore, conservano allo scadere del contratto, secondo la previsione dei contraenti, un considerevole valore economico residuo, eccedente il prezzo pattuito per l'opzione.

Le caratteristiche essenziali di questa fattispecie negoziale, che la differenziano dal tradizionale leasing di godimento, sono state così individuate: non vi è coincidenza temporale tra il periodo di consumazione tecnica ed economica del bene e quello di durata del contratto; la volontà originaria delle parti è diretta a realizzare, con lo strumento del leasing, il trasferimento della proprietà del bene al termine del rapporto, costituendo l'acquisto una situazione di fatto necessitata per l'utilizzatore, avuto riguardo alla sproporzione tra (l'ancor notevole) valore residuo del bene stesso ed il modesto prezzo di opzione; l'importo globale dei canoni corrisponde al "valore del bene in quanto tale" e ciascun canone "sconta anche una quota di prezzo", ponendosi la vendita "come elemento caratteristico causale coesistente con la funzione finanziaria"; la concessione in godimento assume quindi una funzione strumentale rispetto alla vendita; risulta ancor più evidente lo scopo di garanzia oggettiva realizzato mediante la conservazione della proprietà del bene in capo al finanziatore fino alla scadenza del contratto (cfr. in tal senso, Cass. nn. 5573/89 e 6357/91 cit.). A questo nuovo tipo di locazione finanziaria si è negata la natura di contratto ad esecuzione continuata o periodica e si è ritenuto, quindi, inapplicabile il regime dell'art. 1458, 1° comma, seconda ipotesi, cod. civ., non essendo in esso ravvisabile quella perfetta corrispettività a coppie delle prestazioni reciproche e periodiche che caratterizzano invece il leasing tradizionale, poiché tali prestazioni non solo non sono separabili giuridicamente ed economicamente dalle precedenti e dalle successive, ma non realizzano costantemente, durante la vita del rapporto, l'equilibrio sinallagmatico tra prestazione e controprestazione, costituendo ciascun canone il corrispettivo sia della concessione in godimento, per la parte già eseguita fino al momento della risoluzione, sia del previsto trasferimento della proprietà del bene, sicché non sussiste equivalenza delle posizioni delle parti al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto e difetta quindi il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina dell'art. 1458 citato.

Si è, per contro, ritenuta applicabile per analogia al leasing finanziario, nella forma da ultimo considerata, la disposizione dettata dall'art. 1526 C.C. per la vendita con riserva della proprietà, avuto riguardo all'esistenza di "tutta una serie di situazioni analogiche" (così Cass. n. 5573/89) tra i due contratti (causa finalizzata al trasferimento del bene in mancanza della disponibilità di capitali da parte dell'acquirente o dell'utilizzatore; comune funzione di finanziamento; garanzia per il finanziatore di poter riprendere, fino all'integrale pagamento del prezzo, la piena disponibilità del bene; rischio del perimento della cosa posto a carico dell'acquirente o utilizzatore; attribuzione all'utilizzatore, in forza di clausola normalmente inserita nei moduli contrattuali di leasing, della facoltà di esercitare le azioni che spettano al proprietario della

cosa). E si è concluso che, identiche essendo le situazioni che si verificano in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing c.d. "traslativo" e di quello di vendita con riserva della proprietà, si giustifica l'applicazione in entrambi i casi, per identità della ratio, di un'unica disciplina - quella dell'art. 1526 C.C. (estesa al leasing in via analogica) - tendente ad evitare che, in seguito all'inadempimento del compratore, l'equilibrio contrattuale risulti alterato in suo danno, con indebito arricchimento del venditore.

Si è in tal modo riconosciuto alla norma imperativa dell'art. 1526 il valore di principio generale di tutela di interessi omogenei a quelli disciplinati dal leasing "traslativo" nonché di strumento di controllo dell'autonomia negoziale delle parti.

Si è infine osservato che la mancanza, in tale figura di leasing, dell'effetto traslativo automatico della proprietà del bene non costituisce ragione sufficiente e valida a contrastare l'anzidetta soluzione, attesa la funzione meramente formale che in tal caso il patto di opzione assume nella previsione delle parti, le quali hanno fin dall'inizio considerato e voluto il trasferimento nel regolamento dei loro interessi.

5) La Corte ritiene che le argomentazioni innanzi riferite e le conclusioni raggiunte dal più recente indirizzo giurisprudenziale conservino piena validità e meritino conferma, nonostante alcuni rilievi di dissenso formulati da una parte della dottrina, la quale considera ingiustificata l'individuazione di una duplicità di modelli di leasing finanziario, soggetti a discipline legali radicalmente differenti, pur in presenza di clausole contrattuali uniformi e standardizzate, contenute in moduli predisposti dalle imprese di leasing. La stessa dottrina segnala inoltre la difficoltà pratica dell'inquadramento delle singole fattispecie nell'una o nell'altra figura di leasing sulla base di elementi di discriminazione spesso non univoci, con la conseguente probabilità di contrastanti pronunce giudiziali in situazioni sostanzialmente simili.

A queste osservazioni, che trovano eco in alcune delle censure dedotte dall'odierna ricorrente, le menzionate sentenze del 1989 hanno già dato puntuale e persuasiva risposta, affermando - tra l'altro - che il discrimen tra leasing "di godimento" e leasing "traslativo" risiede nella previsione originaria, ad opera delle parti, di quello che sarà, alla scadenza del contratto, il rapporto tra valore residuo del bene e prezzo di opzione; nel senso che mentre la previsione di un'apprezzabile eccedenza di valore può essere rivelatrice - sia pur solo in via sintomatica ed indiretta - della originaria volontà delle parti volta essenzialmente al trasferimento della proprietà del bene inizialmente concesso in godimento, l'opposta previsione può invece indurre alla individuazione di una volontà negoziale finalizzata alla sola concessione in godimento (v. Cass. n. 5573/89). Si è anche chiarito che la ricostruzione, nell'uno o nell'altro senso, dell'intenzione delle parti trasfusa nel regolamento negoziale è problema da risolvere caso per caso, alla luce delle concrete peculiarità delle singole fattispecie, e costituisce una *questio voluntatis* la cui soluzione è compito specifico del giudice del merito; il quale dovrà a tal fine tener conto non solo dell'"indice" innanzi cennato (confronto tra valore residuo del bene e prezzo di opzione), ma anche di ogni altro utile elemento emergente alle clausole dei singoli contratti, potendosi, ad esempio, considerare indizi confermativi dell'intento delle parti di privilegiare, ab initio, il trasferimento del bene: a) la previsione della facoltà per l'utilizzatore di chiedere la proroga del rapporto sul presupposto dell'ulteriore utilizzabilità del bene medesimo; b) l'obbligo, imposto all'utilizzatore, di riconsegnare il bene in buono stato di manutenzione e di funzionamento; c) il rapporto tra durata del contratto e periodo di prevedibile obsolescenza tecnica ed economica del bene in relazione alla natura ed alle modalità d'uso del medesimo.

Possono inoltre assumere rilievo, ai fini dell'indagine, il tipo di professione esercitata dall'utilizzatore, l'interesse che questi ha inteso soddisfare con la stipulazione del leasing, il criterio di determinazione dei canoni, nonché eventuali pattuizioni specifiche in deroga o in aggiunta alle condizioni generali di contratto.

Non sembra, poi, che la prospettata difficoltà della ricostruzione della originaria volontà negoziale in caso di interruzione anticipata del rapporto di leasing, sia diversa e maggiore di quella che il giudice incontra in ogni altra ipotesi in cui si renda necessario accertare ex post la comune intenzione delle parti mediante l'interpretazione della disciplina contrattuale e la valutazione dei comportamenti delle parti stesse secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e segg. cod. civ..

Né la sottolineata "standardizzazione" delle clausole negoziali regolatrici dei rapporti di leasing (che, peraltro, mal si concilia con la cennata tendenza degli operatori economici ad utilizzare questo duttile strumento contrattuale per le esigenze più svariate ed eterogenee) impedisce di cogliere, pur nella uniformità dei regolamenti pattizi, elementi differenziali che, alla stregua delle precedenti (e solo esemplificative) indicazioni, consentano di stabilire con un ragionevole grado di certezza, nelle singole fattispecie, se la volontà delle parti sia stata fin dall'inizio indirizzata alla sola concessione in godimento di un bene destinato ad esaurire le sue utilità durante la vita del rapporto ovvero al trasferimento finale del bene medesimo, ancora dotato, alla scadenza del contratto, di non trascurabile valore economico e suscettibile di ulteriore sfruttamento.

Non sussistono, pertanto, ragioni per discostarsi dai principi innanzi esposti, sui quali non vi è contrasto nelle Sezioni di questa Corte e da cui le Sezioni Unite hanno già avuto occasione di prestare adesione, facendo ad essi espresso riferimento ai fini della qualificazione giuridica dell'attività esercitata dalle imprese di leasing e della loro classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali (v. sent. n. 199/92 cit.).

Non è, infine, superfluo osservare che la confermata esistenza di diversi modelli di leasing finanziario, soggetti a differenti regimi legali, non conclude necessariamente, sul piano pratico, a conseguenze a tal

punto divergenti da giustificare la preoccupazione (espressa anche nell'impugnata sentenza) che, nei casi in cui si ritenga applicabile l'art. 1458 C.C., il concedente realizzi sempre un indebito arricchimento in danno dell'utilizzatore.

A prescindere, infatti, dal rilievo che, in forza di una clausola pattizia solitamente inserita nei moduli di contratto, è prevista la deduzione, da quanto dovuto al concedente in applicazione della suindicata norma (e della conforme disciplina negoziale), della somma ricavata dalla vendita del bene oggetto del leasing, va ricordato che la dottrina e la stessa giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, le sentenze nn. 5569 e 5572 del 1989) non hanno mancato di indicare gli strumenti giuridici ai quali il giudice del merito può fare utilmente ricorso al fine di evitare squilibri nelle posizioni delle parti (ad es., la riduzione giudiziale, a norma dell'art. 1384 C.C., della penale prevista per l'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, ove ricorrano - s'intende - le condizioni di legge). E si è del pari prospettata l'opportunità di "modulare" adeguatamente l'equo compenso previsto dall'art. 1526 C.C., nell'opposta ipotesi in cui si ritenga applicabile per analogia la disciplina della risoluzione dettata da quest'ultima norma, il che ha indotto autorevole dottrina ad affermare, non senza fondamento, che la questione del regime applicabile alla risoluzione del contratto di leasing finanziario potrebbe, in fondo, costituire "un falso problema", posto che le varianti disciplinari tendono, in punto di fatto, a convergere (o possono - quanto meno - essere opportunamente attenuate, con prudente apprezzamento, dal giudice per evitare soluzioni inique).

6) Le considerazioni fin qui svolte sono sufficienti a dimostrare l'errore in cui è incorsa la Corte del merito nell'affermare la generalizzata applicabilità dell'art. 1526 C.C. a tutti i contratti di leasing finanziario e nell'escludere, in via di principio, l'applicabilità dell'art. 1458, 1° comma, seconda ipotesi, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento (o fallimento) dell'utilizzatore. Esse valgono al tempo stesso a confutare le ragioni dedotte dalla ricorrente a sostegno della tesi dell'applicabilità in via esclusiva di quest'ultima disposizione.

E' opportuno aggiungere soltanto che non è condivisibile l'opinione della Locafit secondo cui la previsione originaria, da parte dei contraenti, del trasferimento del bene concesso in godimento, come elemento incidentale sulla causa del negozio, sarebbe estranea alla struttura del leasing finanziario e potrebbe essere - semmai - indicativa di un intento simulatorio, che andrebbe peraltro concretamente dimostrato al fine di rendere applicabile (direttamente e non in via analogica) la disciplina dell'art. 1526 C.C.. E', invero, evidente che la soluzione adottata dalla più recente giurisprudenza presuppone che l'effetto traslativo sia non solo realmente voluto ab initio dai contraenti, ma debba essere realizzato, sempre secondo la comune intenzione trasfusa nel regolamento negoziale, mediante il particolare meccanismo economico e giuridico che caratterizza il leasing finanziario: il che è perfettamente consentito dal carattere atipico del contratto e non dà luogo ad alcuna ipotesi di simulazione.

7) La corretta soluzione della questione controversa non può, ad avviso della Corte, prescindere dall'indagine di fatto, non ancora compiuta nella competente sede di merito, volta ad accertare, alla stregua dei criteri anzi precisati, se nel caso di specie le parti abbiano inteso stipulare un contratto di leasing tradizionale c.d. "di godimento" o abbiano invece privilegiato il trasferimento del bene, dipendente dall'esito di tale indagine l'individuazione della disciplina applicabile alla risoluzione.

Per consentire l'anzidetto accertamento l'impugnata sentenza va cassata, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso della Locafit, con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova che si uniformerà agli enunciati principi di diritto, utilizzando inoltre, ai fini della decisione, le puntuali indicazioni fornite dalla sentenza n. 5573/89 in ordine alle conseguenze del fallimento dell'utilizzatore in ciascuno dei tipi negoziali di leasing finanziario.

Al giudice di rinvio viene anche rimesso, a norma dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c., il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 3 luglio 1992.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 GENNAIO 1993